

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 7 aprile 2017, n. 53.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA LINEA DEL CONFINE DI STATO NEL TRATTO REGIMENTATO DEL TORRENTE BARBUCINA/ČUBNICA NEL SETTORE V DEL CONFINE.

La Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia hanno concordato, nel desiderio di rettificare la linea del confine di Stato nel settore V, a seguito della regimentazione del corso del torrente Barbucina/Čubnica, quanto segue:

Art. 1.

A parziale modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato firmata a Roma il 7 marzo 2007, la linea del confine di Stato nella zona regimentata del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine dal cippo n. 51/1 al cippo 51/22, è rettificata in modo tale che la nuova linea di confine percorra la linea mediana del torrente regimentato.

Art. 2.

La parte di territorio di Stato di uno dei Paesi contraenti che diventerà parte del territorio dell'altro Paese contraente, di cui all'articolo 1 del presente Accordo, comprende per ognuno dei due Paesi una superficie di m² 1746.

Nella determinazione dello scambio di superfici, indicate nel comma precedente, sono ammesse tolleranze di lieve entità che sono nell'ordine pratico dell'esecuzione dei lavori.

Le superfici che verranno scambiate fra le due Parti sono elencate nella tabella e nelle tre planimetrie annesse al presente Accordo e ne sono parte integrante.

Non appena l'Accordo sarà entrato in vigore le due Parti provvederanno ad eseguire i lavori necessari per la demarcazione dei termini di confine e per l'aggiornamento della documentazione ufficiale del confine allegata alla Convenzione di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Ulteriori variazioni del corso del torrente regimentato Barbucina/Čubnica non avranno influenza sul tracciato del confine di Stato definito all'articolo 1 del presente Accordo.

Art. 4.

Il presente Accordo dovrà essere ratificato.

Gli strumenti di ratifica saranno scambiati per via diplomatica.

L'Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo, compreso l'allegato, non potrà essere denunciato.

Fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 in due originali in lingua italiana e slovena facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana Per la Repubblica di Slovenia

